

L.R. 16 febbraio 2010 n. 15

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla
Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'UE – Attuazione
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno -
Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali**

(B.U. Umbria 24 febbraio 2010, n. 9 s.o. n.3)

**CONTROLLO DI ATTUAZIONE
al 31 dicembre 2011**

Contenuti della legge

In base dell'art. 25 dello Statuto regionale e dell'art. 30 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23, la Regione provvede con una legge al periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari.

Con la l.r. 15/2010 la Regione Umbria ha recepito la Direttiva 2006/123/CE (ed. direttiva "Servizi"), approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 12 dicembre 2006, in attuazione della Strategia di Lisbona, che si prefigge di realizzare, entro il 2010, un mercato interno dei servizi volto ad agevolare la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e la libera prestazione degli stessi negli Stati membri dell'UE, in un'ottica di maggiore competitività dei mercati, a vantaggio delle imprese e dei consumatori.

La direttiva intende rimuovere le limitazioni impropi alle libertà di stabilimento (articolo 43 Trattato CE) e alla libertà di prestazione dei servizi (articolo 49, Trattato CE) e si applica unicamente ai requisiti che influenzano l'accesso all'attività di servizi o il suo esercizio.

Il diritto di stabilimento concerne l'esercizio effettivo di un' attività economica, a tempo indeterminato, da parte del prestatore, con un'infrastruttura stabile (anche mediante l'apertura di rappresentanze, succursali, filiali o uffici) a partire dalla quale viene effettivamente svolta l'attività di prestazione di servizi.

La libertà di prestazione dei servizi comporta, invece, il diritto alla libera circolazione dei servizi cioè il diritto dei prestatori di fornire, in modo temporaneo e occasionale, servizi sul territorio regionale.

Il campo di applicazione della direttiva è, quindi, molto ampio e la legge in oggetto interviene modificando alcune leggi regionali.

**Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18
Legislazione Turistica regionale**

In materia di turismo ed in particolare in riferimento alle strutture turistico-ricettive (strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, residenze d'epoca gestite in forma non imprenditoriale, affittacamere, bed and breakfast) è stata introdotta la DIA con inizio dell'attività a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione al comune ove ha sede la struttura, prevedendo che nella DIA il titolare dichiari di possedere una serie rilevante di requisiti volti in primis alla tutela del consumatore.

Con riferimento alle professioni turistiche, si è specificato che i relativi elenchi hanno natura ricognitiva e non costituiscono presupposto per l'esercizio delle relative attività.

La Regione ha istituito con determinazione dirigenziale i seguenti elenchi delle professioni turistiche:

- Determinazione dirigenziale n. 27 del 10 gennaio 2010 direttori tecnici agenzie di viaggio;
- D.D. n. 28 del 10 gennaio 2010 guide turistiche;
- D.D. n. 25 del 10 gennaio 2010 accompagnatori turistici;
- D.D. n. 29 del 10 gennaio 2010 Guide escursionistiche;
- D.D. n. 30 del 10 gennaio 2010 guide speleologiche;
- D.D. n. 31 del 10 gennaio 2010 guide equestri.

La legge ha previsto un sistema di controlli sulla veridicità e sussistenza dei requisiti dichiarati dalle strutture ricettive attraverso l'introduzione di una vera e propria procedura da espletarsi obbligatoriamente da parte dei Comuni.

I controlli da parte dei Comuni riguardano anche gli agriturismi (l.r. 28/1997)

A questo proposito la Regione ha istituito con DGR n. 469 del 15 marzo 2010 un Gruppo di lavoro per la definizione dei criteri e delle modalità per l'effettuazione dei controlli da parte dei Comuni.

Con Determinazione Direttoriale n. 9545 del 11 novembre 2010 sono stati nominati i componenti del gruppo di lavoro.

La legge ha introdotto inoltre l'istituzione di una Commissione per le residenze d'epoca con il compito di esprimere un parere vincolante sulla sussistenza dei requisiti delle residenze ai fini della classificazione dichiarata dal titolare.

Con DGR n. 417 dell'8 marzo 2010 e con DPGR n. 36 del 24 marzo 2010 è stata costituita la Commissione e nominati i suoi componenti.

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 24

(Disposizioni in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114)

Sono state approvate le seguenti delibere:

- La DGR 847 del 26 luglio 2012 è l'atto di riferimento che i comuni (al fine di migliorare la funzionalità e la produttività del sistema dei servizi concernenti le attività commerciali) devono tenere presente nell'adottare (previa concertazione) un proprio atto di programmazione che disciplina le modalità di applicazione dei criteri qualitativi individuati dalla programmazione regionale in riferimento all'insediamento di tutte le attività commerciali, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, tenendo conto delle diverse caratteristiche del proprio territorio.

- La DGR n. 738 del 12 luglio 2010 è l'atto di riferimento che i comuni devono tenere presente nell'adottare (previa concertazione) un proprio atto di programmazione che disciplina le modalità di applicazione dei criteri qualitativi individuati dalla programmazione regionale in riferimento all'insediamento delle attività commerciali di grandi dimensioni (sopra i mq 1500) e individuano:

- a) le aree da ritenersi sature rispetto alla possibilità di localizzarvi nuovi i.....;
- b) le aree di localizzazione delle medie e delle grandi strutture di vendita,....

Modificazioni e integrazione alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)

La DGR n. 731 del 5 luglio 2011 stabilisce, previa concertazione, procedure e modalità per la verifica della regolarità contributiva delle imprese (ambulanti) ai fini del rilascio, rinnovo e subingresso o trasferimento delle relative autorizzazioni.

Portale dello Sportello unico

Attraverso il Consorzio Sistema informativo regionale S.I.R. la Regione realizza il Portale dello Sportello unico per lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalità relative all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive e all'avvio e allo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale.

All'interno del Portale è istituita una banca dati per l'informazione alle imprese e ai prestatori di servizi.

Con il Progetto RI-umbria (DGR n. 1085/2009) si sono stabilite le modalità di gestione, di implementazione e di accesso da parte dei soggetti pubblici e privati. A questo scopo è stata sottoscritta il 16.6.2011 una convenzione con ANCI Umbria, Unioncamere Umbria, CCIAA PG e TR, SIR Umbria e REGIONE UMBRIA.

CONTROLLO DI ATTUAZIONE

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2010, n. 15

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'UE – Attuazione direttiva 2006/123/CE...omissis – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali

SOGGETTO ATTUATORE			TIPO DI PROVVEDIMENTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	TEMPI DI ATTUAZIONE	
REGIONE	ALTRI ENTI	ALTRI SOGGETTI			PREVISTI	EFFETTIVI

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale)

Regione				istituisce e detiene l'elenco generale delle professioni turistiche	non definito	Sono stati istituiti gli elenchi ricognitivi delle seguenti professioni: direttori tecnici agenzie di viaggio, guide turistiche, accompagnatori turistici, guide escursionistiche, guide speleologiche, guide equestri
Regione				disciplina l'iscrizione delle pro-loco nell'elenco provinciale, nonché i criteri per l'erogazione e concessione di contributi	non definito	non è ancora stato completato il trasferimento di funzioni alle Province

SOGGETTO ATTUATORE			TIPO DI PROVVEDIMENTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	TEMPI DI ATTUAZIONE	
REGIONE	ALTRI ENTI	ALTRI SOGGETTI			PREVISTI	EFFETTIVI
Regione art. 19 (art. 52 c. 12)				criteri e modalità per l'effettuazione dei controlli da parte dei Comuni anche al fine di garantirne l'uniformità in relazione agli aspetti connessi all'esercizio dell'attività ricettiva	non definito	Istituito gruppo di lavoro con DGR n. 469 del 15 marzo 2010 - Designati componenti con DD 9545 del 10 nov 2010
Regione art. 20 (art. 52bis)				istituzione Commissione per le residenze d'epoca e nomina componenti	non definito	DGR 417 del 8 marzo 2010 – Costituzione Commissione – DPGR n. 36 del 24 marzo 2010 Nomina componenti
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche)						
Giunta regionale art. 63				Programma annuale di vigilanza e controllo sulle attività agrituristiche Ai fini del coordinamento interistituzionale- la Giunta provvede alla sottoscrizione di accordi quadro con gli enti locali e le forze dell'ordine preposti alla vigilanza e al controllo	entro il 31 dicembre di ogni anno	non fatto
Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114)						

SOGGETTO ATTUATORE			TIPO DI PROVVEDIMENTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	TEMPI DI ATTUAZIONE	
REGIONE	ALTRI ENTI	ALTRI SOGGETTI			PREVISTI	EFFETTIVI
Giunta regionale (art. 71 – 5bis c. 1 e 3 e 112 c. 3)			atto programmazione	definizione criteri e modalità per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 5 (programmazione regionale – indirizzi e criteri per l'insediamento delle attività commerciali)	30 giugno 2010	DGR n. 738 del 12 luglio 2010 “Approvazione “Indirizzi e criteri per l'insediamento delle attività commerciali ai sensi dell'art. 5 bis della l.r. n. 24/1999 come modificata dalla l.r. n. 15/2010”.
Giunta regionale art. 112 c. 3)				procedure e modalità per l'individuazione delle dieci domeniche o festività annuali di apertura in deroga	30/06/10	Conferenze di servizi
Giunta regionale art. 71 c.3				con proprio atto di indirizzo, al fine di omogeneizzare gli interventi di programmazione comunale, indica i criteri qualitativi per l'insediamento delle attività commerciali, da parte dei comuni, anche con riferimento alle aree del territorio regionale di cui all'articolo 6		DGR n. 738 del 12 luglio 2010 “Approvazione “Indirizzi e criteri per l'insediamento delle attività commerciali ai sensi dell'art. 5 bis

SOGGETTO ATTUATORE			TIPO DI PROVVEDIMENTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	TEMPI DI ATTUAZIONE	
REGIONE	ALTRI ENTI	ALTRI SOGGETTI			PREVISTI	EFFETTIVI
	Comuni art. 71 c. (art. 5ter c. 1)		PROGRAMMA	al fine di migliorare la funzionalità e la produttività del sistema dei servizi concernenti le attività commerciali, adottano, previa la concertazione un atto di programmazione che disciplina le modalità di applicazione dei criteri qualitativi individuati dalla programmazione regionale in riferimento all'insediamento di tutte le attività commerciali, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, tenendo conto delle diverse caratteristiche del proprio territorio		della l.r. n. 24/1999 come modificata dalla l.r. n. 15/2010". DGR 847 del 26 luglio 2011 - "Art. 5 bis, comma 3 L.R. n. 24/1999 – Approvazione "Indirizzi e criteri qualitativi per l'insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande"
Modificazioni e integrazione alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)						
Giunta regionale (art .105)				stabilisce, previa concertazione, procedure e modalità per il rilascio, rinnovo e subingresso o trasferimento delle autorizzazioni	Entro il 1° gennaio 2011	DGR n. 731 del 5 luglio 2011 (Disciplina delle procedure e delle modalità per il rilascio, rinnovo e subingresso o trasferimento delle autorizzazioni all'esercizio di attività di commercio su aree pubbliche)

SOGGETTO ATTUATORE			TIPO DI PROVVEDIMENTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	TEMPI DI ATTUAZIONE	
REGIONE	ALTRI ENTI	ALTRI SOGGETTI			PREVISTI	EFFETTIVI
						mod. da DGR n. 50 del 23 gennaio 2012 a seguito delle previsioni dettate dall'art. 15 della l. 183/2011
Portale dello Sportello unico						
Regione art. 111				<p>attraverso il Consorzio Sistema informativo regionale S.I.R. realizza il Portale dello Sportello unico per lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalità relative all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive e all'avvio e allo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale.</p> <p>All'interno del Portale è istituita una banca dati per l'informazione alle imprese e ai prestatori di servizi.</p>		STIPULATA CONVENZIONE il 16 giugno 2011 (schema di convenzione approvato con DGR 1899/2010)
Giunta regionale			DGR	<p>Modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al portale da parte di soggetti pubblici e privati.</p> <p>Comunicazione dell'atto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri</p>		DGR 1085/2009 Progetto RI-umbria